

Massime per Atto Ricercato: Determinazione n. 56 del 13/12/2000 - rif.

Determinazione n. 56 del 13/12/2000 - rif. legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.3

I certificati dei direttori tecnici, finalizzati a dimostrare l'esecuzione dei lavori fino alla III classifica, ai sensi dell'art.18, co.14 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, possono riferirsi anche a periodi antecedenti al quinquennio che precede la stipula del contratto con la SOA. La misura del 5% prevista dalle disposizioni in materia di incremento convenzionale premiante, di cui all'art.19, co.1, lett. a) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, si riferisce alla cifra d'affari in lavori in media effettivamente realizzata nel quinquennio di riferimento. Il riferimento all'art.18, co.8, primo periodo, all'art.18, co.8, secondo periodo, e all'art.18, co.7, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, del costo complessivo sostenuto per il personale dipendente e del costo dell'attrezzatura tecnica, contenuto nell'allegato F del D.P.R. 34/2000 deve intendersi, per evidente errore materiale, rispettivamente all'art.18, co.10, primo periodo, all'art.18, co.10, secondo periodo, e all'art.18, co.8, dello stesso D.P.R. I requisiti di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e di adeguato organico medio annuo, ai sensi dell'art.18, co.1, lettere c) e d) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, non sono alternativi; pertanto, il requisito previsto per l'applicazione dell'incremento convenzionale premiante, di cui all'art.19, co.1, lett. d) del D.P.R. 34/2000, si intende posseduto se tutti e due i requisiti sono pari o superiori ai corrispondenti minimi stabiliti dall'art.18, commi 8 e 10, dello stesso D.P.R. I valori minimi dei requisiti di adeguata dotazione di attrezzature tecniche e di adeguato organico medio annuo, ex art.18, co.1, lettere c) e d) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, richiesti ai fini dell'incremento convenzionale premiante, di cui all'art.19, co.1, lett. d), del D.P.R. 34/2000, sono determinati con riferimento alla cifra d'affari quinquennale in lavori, effettivamente realizzata dall'impresa cui rilasciare l'attestazione di qualificazione. Può essere ricompreso nell'importo degli ammortamenti (articolo 18, comma 8, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34) anche quello relativo a brevetti e software qualora questi siano impiegati nell'attività caratteristica dell'impresa. Il possesso del requisito della attrezzatura tecnica è documentato sulla base dei dati, riferiti a beni specificatamente destinati alla esecuzione dei lavori, contenuti nella documentazione prevista dal D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, e, pertanto, senza verificare se tali beni siano effettivamente ancora presenti ed impiegati dall'impresa nei lavori in corso di esecuzione. L'attribuzione della qualificazione nelle categorie OG9, OG10, OG11, OS3, OS4, OS5, OS9, OS14, OS16, OS17, OS19, OS22, OS27, OS28 e OS30, in quanto prevedono l'esecuzione di lavorazioni ricomprese nell'elenco di cui all'articolo 1 della legge 5 marzo 1990 n.46, è condizionata dal possesso da parte dell'impresa della abilitazione prescritta dalla suddetta legge 46/1990 da dimostrare tramite il certificato di iscrizione alla CCIAA. La dichiarazione di insussistenza dello stato di fallimento, di cui all'art.17, co.1, lett. g) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, deve riferirsi, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art.143 del regio decreto 16 marzo 1942, n.267, alla situazione dell'impresa alla data del rilascio dell'attestazione di qualificazione. Il costo delle opere di edilizia abitativa realizzate dall'impresa da qualificare è determinato esclusivamente con le disposizioni di cui all'articolo 25, comma 4, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34; pertanto, non può essere preso in esame un costo diverso ancorché dimostrabile con contratti, fatture, ecc. Il disposto dell'articolo 25, comma 6, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, si applica anche ai lavori sugli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali (articolo 24, comma 2, del D.P.R. 34/2000). La disposizione relativa al fatto che sono validi i certificati dei lavori rilasciati prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 (articolo 22, comma 7, ultimo periodo, del D.P.R. 34/2000) si applica anche ai certificati dei lavori eseguiti all'estero (articolo 23 del D.P.R. 34/2000). La certificazione di esecuzione dei lavori (articolo 22, comma 7, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34) il cui committente non sia tenuto all'applicazione delle leggi sui lavori pubblici (articolo 25, comma 2, del D.P.R. 34/2000), può essere anche diversa dal modello di cui all'allegato D al suddetto D.P.R. 34/2000 purché contenga le stesse informazioni ivi previste. La presunzione dell'esecuzione dei lavori con avanzamento lineare (articolo 22, comma 5, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34) è relativa e, pertanto, qualora sulla base di documenti (eventuale documentazione integrativa al certificato dei lavori di cui all'allegato D del suddetto D.P.R. 34/2000 oppure stati di avanzamento lavori, stati finali, certificati di collaudo, ecc.) sia dimostrato un diverso andamento nel tempo delle lavorazioni, appartenenti sia alla categoria prevalente e sia alle altre categorie indicate nel certificato, la individuazione dei lavori eseguiti nei cinque anni antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA è effettuata sulla base di tale andamento effettivo. La rivalutazione degli importi dei lavori eseguiti (articolo 21, comma 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34) può essere effettuata, oltre che in base al dato ISTAT conosciuto al momento della stipula del contratto con la SOA, anche in base al dato ISTAT conosciuto alla data del rilascio dell'attestato purché esso si riferisca, comunque, ad una data anteriore a quella di sottoscrizione del contratto con la SOA. I certificati dei lavori eseguiti, rilasciati anteriormente all'entrata in vigore del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 sono validi, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti relativi all'esecuzione dei lavori (articolo 18, comma 5, lettere b) e c) del D.P.R. 34/2000), ancorché diversi dal modello di cui all'allegato D al suddetto D.P.R. 34/2000 e privi dell'indicazione del responsabile della condotta dei lavori. Gli elementi p), r) ed a) della

formula (allegato F al D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34) relativa all'incremento convenzionale premiante (articolo 19, del D.P.R. 34/2000), sono determinati con riferimento alla cifra d'affari quinquennale in lavori effettivamente realizzata oppure a detta cifra rideterminata (articolo 18, comma 15, del D.P.R. 34/2000), nel caso sia stato necessario procedere a tale rideterminazione figurativa; la percentuale di incremento convenzionale premiante così determinata si applica alla cifra d'affari quinquennale in lavori effettivamente realizzata oppure a detta cifra rideterminata (articolo 18, comma 15, del D.P.R. 34/2000) nel caso sia stato necessario procedere a tale rideterminazione figurativa nonchè agli importi dei certificati dei lavori eseguiti. L'insussistenza di carichi pendenti non è requisito di carattere generale di cui all'art.17 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, che deve essere dimostrato dai soggetti di cui al terzo comma dello stesso articolo. I reati che incidono sulla moralità professionale, ai sensi dell'art.17, co.1, lett. c), del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, devono intendersi, concordemente con quanto indicato dal Ministero dei Lavori Pubblici nella circolare 1 marzo 2000, n.182/400/93, quelli contro la pubblica amministrazione, l'ordina pubblico, la fede pubblica, il patrimonio e, comunque, quelli relativi a fatti la cui natura e contenuto sono idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante per l'inerenza alla natura delle specifiche obbligazioni dedotte in contratto. Ai sensi dell'art.22, commi 2 e 4, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, al fine di verificare il possesso dei requisiti, occorre considerare i documenti tributari e fiscali relativi ai cinque esercizi annuali antecedenti la data di stipula del contratto con la SOA e i certificati dei lavori eseguiti relativi ai cinque anni consecutivi, ai sensi dell'art.22, co.1, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, oppure, per le categorie OG5, OG9 e OG10, fino al 31 dicembre 2002, ai dieci anni consecutivi antecedenti la data di stipula del contratto. I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane ed i consorzi stabili, qualora non dimostrino i requisiti relativi alle attrezzature tecniche ed all'organico medio annuo mediante quelli in possesso dei propri consorziati, dimostrano il possesso dei suddetti requisiti, ai sensi dell'art.18, co.8, del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, tramite la trasmissione dei bilanci, riclassificati in conformità delle direttive europee, in quanto soggetti obbligati a redigere e depositare tale documento. Il periodo di dieci anni antecedente la stipula del contratto con la SOA, di cui all'art.22, commi 2 e 4 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, riguarda esclusivamente i requisiti relativi all'esecuzione dei lavori, il cui possesso è dimostrato soltanto tramite i certificati dei lavori eseguiti. Concorrono alla formazione delle percentuali relative all'organico medio annuo, di cui all'art.18, co.10 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, anche gli oneri sostenuti dalle imprese per le prestazioni di direttori tecnici che svolgano tali funzioni non in quanto dipendenti dell'impresa ma sulla base di contratti d'opera professionale regolarmente registrati. Il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, di cui all'art.4 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, si intende dimostrato qualora i relativi certificati o dichiarazioni siano stati rilasciati da un organismo accreditato dal SINCERT (o da analogo organismo operante in un paese dell'Unione Europea) per la classifica n.28 e l'accreditamento riguardi l'attività di certificazione di sistemi di qualità; i suddetti certificati e dichiarazioni sono validi anche se non si riferiscono specificatamente alla totalità delle categorie previste nell'attestazione di qualificazione da rilasciare. La data di scadenza dell'attestazione di qualificazione, se rilasciata sulla base dell'incremento convenzionale premiante, ex art.19 del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, deve coincidere con la data di scadenza del certificato o della dichiarazione relativi al possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, di cui all'art.4 del D.P.R. 34/2000.

Determinazione n. 56 del 13/12/2000 - rif. legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.1

Il riferimento, per quanto riguarda la cifra d'affari in lavori da inserire nel casellario informatico (articolo 27, comma 2, lettera f) del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, al quinquennio precedente la data dell'ultima attestazione deve essere inteso nel senso che i cinque anni sono quelli antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA, in quanto è quello il periodo cui fanno riferimento le norme sul rilascio dell'attestazione. La possibilità dei soggetti che, alla data dell'entrata in vigore del D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34, svolgevano la funzione di direttore tecnico di una impresa, di conservare tale incarico, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 26, comma 2, del suddetto D.P.R. 34/2000 (articolo 26, comma 7, del D.P.R. 34/2000), si applica anche per la qualificazione in classifiche superiori alla IV e si riferisce altresì ai direttori tecnici di imprese da qualificare in categorie relative agli immobili soggetti alle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali nonchè di scavi archeologici. Il responsabile della condotta dei lavori indicato nell'allegato D al D.P.R. 25 gennaio 2000, n.34 è il soggetto che, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del D.M. 145/2000, ha assunto la direzione del cantiere. Gli importi dei lavori eseguiti in paesi esteri dalle imprese con sede legale in Italia, qualora indicati nei contratti e nei certificati dei lavori in valuta internazionale, sono determinati in sulla base dei fattori di conversione in essere al momento della data di ultimazione dei lavori e sono rivalutati sulla base delle variazioni accertate dall'ISTAT relative al costo di costruzione di un edificio residenziale intervenute fra la data di ultimazione degli stessi e la data di sottoscrizione dei contratti con la SOA.